

## Modulo per la presentazione delle controdeduzioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

### Presentazione di controdeduzioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D. Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D. Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D. Lgs.152/2006 e s.m.i.

Il Sottoscritto **MAININI Matteo**, in qualità di rappresentante della società denominata **NVA AQUILONE S.r.L.**

### PRESENTA

ai sensi del D. Lgs.152/2006, le **seguenti controdeduzioni** ai

- Piano/Programma, indicato
- Parere sottoindicato

Parere reso dal Comune di San Severo (FG) protocollato dal MASE in data 02/04/2024 e distinto dal codice elaborato **0061376.02-04-2024** contenente osservazioni avverso il progetto individuato dal **ID\_VIP 11062** Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA PNIEC-PNRR nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 152/2006, relativa al progetto per la realizzazione di un impianto eolico denominato "AQUILONE", costituito da 29 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 7,2 MW, per una potenza complessiva di 208,8 MW, da realizzarsi nel territorio comunale di San Severo (FG), incluse le relative opere di connessione alla RTN ricadenti anche nel comune di Torremaggiore (FG).  
Proponente NVA AQUILONE s.r.l.

### OGGETTO DELLE CONTRODEDUZIONI

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
- Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
- Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
- Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)

### ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE CONTRODEDUZIONI

- Atmosfera
- Ambiente idrico
- Suolo e sottosuolo
- Rumore, vibrazioni, radiazioni
- Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- Salute pubblica
- Beni culturali e paesaggio
- Monitoraggio ambientale
- Effetto selva

Con il su indicato parere, pubblicato sul portale ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in data 02.04.2024 e recante codice elaborato MASE-2024-0061376, il Comune di San Severo (FG), in persona del Dirigente Area V – Urbanistica e Attività Produttive arch. Fabio Mucilli (atto formale di delega: Decreto del Sindaco n. 2 del 01/03/2023), ha espresso parere non favorevole, per quanto di propria competenza, alla realizzazione dell'impianto in oggetto.

Riguardo tale parere, si controdeduce puntualmente come segue.

**Controdeduzione al punto 1** denominato *“Compatibilità con il P.U.G. adeguato al P.P.T.R. - Parte Strutturale - art. s7.1 “Il contesto del Radicosa” art. p49 “Zona F3-Parchi pubblici di valenza comprensoriale” - art. s7.6.1.6 Prescrizioni per “Fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche” - art. s7.6.1.7 “Misure di salvaguardia e di utilizzazione per il Reticolo idrografico di connessione della R.E.R.” - art. s7.6.3.8 “Misure di salvaguardia ed utilizzazione per i paesaggi rurali” - art. s7.6.3.13 “Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le componenti dei valori percettivi”.*

Relativamente alla validità delle considerazioni urbanistiche formulate dal Comune di San Severo in base alle disposizioni regionali e locali (P.P.T.R. Puglia e P.U.G.) la scrivente società cita testualmente quanto espresso nella nota del **“Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica”** prot. n. 124474/2023 in risposta al quesito rubricato dallo stesso Ministero al prot. n. 71829/2023: *“... Tanto premesso, nel ribadire l’immediata e temporanea applicabilità dell’articolo 20 comma 8 del d.lgs. 199/2021, si ritiene che le disposizioni regionali o locali, recanti vincoli o prescrizioni incompatibili con la immediata idoneità alla installazione di impianti FER di specifiche aree, emanate in conformità alla legislazione previgente la normativa in questione, possano restare valide nelle more dell’emanazione dei decreti attuativi ex articolo 20 del d.lgs. 199/2021, esclusivamente per le parti che non confliggono con quanto stabilito dal citato comma 8 dell’articolo in esame.”*

Inoltre, relativamente al P.P.T.R. Puglia, riprendendo quanto riportato nella nota del Comune di Monteleone di Puglia (FG) rubricata al codice del MASE “m\_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.INGRESSO.0071829.05-05-2023”, si citano una serie di sentenze del TAR Puglia (Cfr. TAR Puglia, Lecce, Sez. II, sentt. nn. 586/2022, 1267/2022, 1583/2022, 1584/2022, 1585/2022, 1586/2022 e 1750/2022), con le quali si è evidenziato, in particolare che:

- **la normativa tecnica di cui al PPTR “è assolutamente datata (il PPTR è stato approvato circa sette anni orsono), e dunque, è anacronistica, in quanto superata dalla congerie di previsioni eurounitarie e nazionali intervenute dall’Accordo di Parigi sul clima del 2015 in poi (cfr. punti 11 e ss.); previsioni che hanno completamente mutato la realtà normativa di riferimento”;**

- il necessario “esame diacronico della normativa di riferimento [...] non può fermarsi al 2015 (anno di approvazione del PPTR, in un contesto addirittura antecedente all'Accordo di Parigi sul Clima del 2015, che ha dato l'abbrivio a tutta la legislazione eurounitaria e nazionale intervenuta da quel momento in poi), ma va letto in uno alla normativa intervenuta nell'ultimo quinquennio, tutta decisamente e incontrovertibilmente orientata nel senso dell'assoluto favor verso gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile in generale [...]”;
- **il PPTR <<costituisce, in parte qua, una “cartina di tornasole” oramai datata, anacronistica, obsoleta (si ribadisce: una fonte addirittura anteriore all'Accordo di Parigi sul Clima del 2015); dunque, uno strumento non più in linea con le attuali coordinate eurounitarie e nazionali, e men che meno in linea con gli attuali indirizzi in materia (cfr. i citati artt. 20-22 D. Lgs. n. 199/21, che modificano in termini sostanziali l'attuale disciplina di riferimento)>>.**

Le citazioni appena riportate, espresse dal MASE e dal TAR Puglia, chiariscono in modo inequivocabile le prevalenze della disciplina di riferimento per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili introdotta dal D.Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii., sulle ormai datate normative del PPTR Puglia e sul PUG del Comune di San Severo, in base alle quali è stato redatto il parere oggetto della presente controdeduzione.

Alla luce di quanto esposto non hanno rilevanza le osservazioni relative all'art. s7.1 del PUG-Parte Strutturale di San Severo, dall'art. s7.1.3 delle NTA del PUG-Parte Strutturale di San Severo) rispetto alla disciplina introdotta dall'art. 20 comma 8 del D.Lgs. 199/2021.

Inoltre, nello specifico della zona F3, sulla quale l'impianto eolico proposto insisterebbe: “Zona F3 - Parchi Pubblici di valenza comprensoriale-Riserva faunistica”, (art. p49 delle NTA del PUG-Parte Programmatica), si fa presente che da pag. 4 a pag. 9 della “Relazione Paesaggistica” è già trattato l'argomento relativo allo **svincolo dell'area in questione (denominata “Torre dei Giunchi”)** rispetto alla quale dunque il PUG di San Severo riporta un vincolo non più esistente.

Ancora, non hanno rilevanza le osservazioni relative alle “componenti culturali e insediative” e alle “componenti dei valori percettivi” poiché in quanto classificate come UCP, le suddette componenti risultano tutelate ai sensi dell'art. 143 comma 1 lett. e: il ricadere in aree tutelate ai sensi dell'art. 143 comma 1 lett. “e” non esclude l'idoneità dell'area stessa all'installazione di impianti F.E.R., come si evince dall'art. 20 comma 8 del D.Lgs. 199/2021.

Nei riguardi della relazione intercorrente fra il progetto proposto e la rete dei Tratturi, l'argomento è già stato trattato nella “Relazione Paesaggistica” alle pagg. 74-75-76, 80 oltre che ampiamente sviscerato nel paragrafo 7.7 alle pagg. 98-99-100-101-102, ed infine anche dai foto-inserimenti dai punti di vista D, F e G in quanto posti nelle immediate vicinanze della rete tratturale, è possibile cogliere visivamente le relazioni

che intercorrono fra essa ed il progetto “Aquilone 1”. Nello specifico:

- Il foto-inserimento dal punto di vista “D” (Masseria Posta dei Colli ed edifici annessi, in agro di Apricena), che permette di cogliere la relazione con il “Tratturello Foggia-Sannicandro” (non reintegrato), è analizzato alle pagg. 108-109 della “Relazione paesaggistica” in cui si legge: “Dall’analisi del foto-inserimento dal punto di vista D il parco eolico “Aquilone 1”, in virtù dell’elevata distanza da codesto punto di vista, denota una contenuta interferenza visiva e risulta integrato con lo scenario paesaggistico già caratterizzato da impianti F.E.R.: infatti a destra e a sinistra dello scenario, in primo piano sono presenti due impianti fotovoltaici oltre sulla sinistra a un aerogeneratore eolico.” Il predetto fotoinserimento è visibile ad alta definizione nei foto-inserimenti (anche a falsi colori) elaborati nelle TAV. 26D e TAV26D-2 (implementata con sezione territoriale);
- Il foto-inserimento dal punto di vista “F” (S.P. 32 cavalcavia su S.P. 29, in agro di San Severo), che permette di cogliere la relazione con il “Regio Braccio Nunziatella - Stignano” (reintegrato), è analizzato alle pagg. 111-112 della “Relazione paesaggistica” in cui si legge: “Il punto di vista “F” rappresenta una visuale panoramica sull’intero impianto, dal cavalcavia della S.P. 32 in coincidenza della S.P. 29 in agro di San Severo (FG): è chiaramente un punto di vista virtuale di tipo dinamico in quanto non vi sono piazzole di sosta o spazi destinati a percorsi pedonali, pertanto è una visuale usufruibile esclusivamente da un mezzo di locomozione in corsa. A sinistra dello scenario fra la wtg n. 1 e la wtg n. 6 si nota la presenza della discarica di cui vi è la foto di dettaglio nel paragrafo 6.1 fig. 3. Dall’analisi del fotoinserimento dal punto di vista F il parco eolico “Aquilone 1”, si dispone spazialmente sul territorio antropizzato in cui si colloca, in maniera ordinata e sostanzialmente omogenea denotando un vantaggioso rapporto fra suolo occupato e produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.” Il predetto foto-inserimento è visibile ad alta definizione nei foto-inserimenti (anche a falsi colori) elaborati nelle TAV. 26F e TAV. 26F-2 (implementata con sezione territoriale);
- Il foto-inserimento dal punto di vista “G” (Cappella di Belmonte, in agro di San Paolo di Civitate), che permette di cogliere la relazione con il “Regio Tratturo L’Aquila-Foggia” (reintegrato), è analizzato alle pagg. 113-114 della “Relazione paesaggistica” in cui si legge: “Dall’analisi del fotoinserimento dal punto di vista G, illustrato a seguire, il parco eolico “Aquilone 1”, si dispone spazialmente sul territorio antropizzato in cui si colloca, in maniera ordinata e sostanzialmente omogenea denotando un vantaggioso rapporto fra suolo occupato e produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.” . Il predetto foto-inserimento è visibile ad alta definizione nei foto-inserimenti (anche a falsi colori) elaborati nelle TAV. 26G e TAV. 26G-2 (implementata con sezione territoriale);

Con le integrazioni fornite in data 21/05/2024 in riscontro alla nota del MASE prot. n. 74535 del 22-04-2024, così come richiesto, la società scrivente ha fornito ulteriori n. 3 tavole di fotoinserimenti da altrettanti punti di ripresa dal percorso del “Regio Tratturo L’Aquila Foggia” (punti P, Q e R) ed ulteriori n. 2 tavole di fotoinserimenti da altrettanti punti di ripresa dal percorso dal “Regio Braccio Nunziatella Stignano” (punti S e T) permettendo così di rendere disponibili nel complesso n. 1 fotoinserimento utile a percepire il rapporto del parco eolico proposto con il “Tratturello Foggia – Sannicandro” (punto di vista “D”), n. 3 fotoinserimenti utili a percepire il rapporto del parco eolico proposto con il “Regio Braccio Nunziatella - Stignano” (punti di vista “F”, “S” e “T”) e n. 4 fotoinserimenti utili a percepire il rapporto del parco eolico proposto con il “Regio Tratturo L’Aquila Foggia” (punti di vista “G”, “P”, “Q” ed “R”).

Inoltre nel “Documento unitario in riscontro a richiesta di integrazione prot. n. 74535/MASE del 22/04/2024” vi è un’ulteriore fotografia dall’area della Taverna del

Ponte di Civitate in agro di San Paolo di Civitate, in corrispondenza del “Regio Tratturo L’Aquila Foggia”, da cui si evince che, a causa del forte dislivello dovuto dalla morfologia del terreno, da quell’importante punto di ripresa il parco eolico proposto **non è minimamente visibile**.

Ancora, nel merito del rapporto fra il parco eolico “Aquilone 1” ed il “Regio Tratturo L’Aquila Foggia”, richiamato più volte nel parere del Comune di San Severo: dai fotoinserimenti dai punti di ripresa “H” e “P” si evince chiaramente come il progetto in questione non proponga elementi estranei al proprio contesto in quanto nel paesaggio circostante è già collocato l’impianto eolico denominato “Parco Eolico - Coppa del Trota” composto da 5 turbine di grande taglia che favorisce con la sua presenza l’integrazione paesaggistica del progetto “Aquilone 1”. Codesto paesaggio inoltre presenta già segni permanenti di compromissione in quanto è costante la presenza nello scenario paesaggistico delle alterazioni morfologiche dovute alle Cave di Apricena (secondo bacino estrattivo d’Italia) visibili anche nel fotoinserimento dal punto di vista “Q” ripreso proprio dal Regio Tratturo L’Aquila-Foggia.

Infine anche nel paragrafo 8.2 “Analisi degli impianti esistenti rilevati nelle foto-simulazioni” a pag. 124 della “Relazione Paesaggistica” vi sono ulteriori analisi rispetto ai 3 punti di vista “D”, “F” e “G”.

Sulla scorta di quanto rappresentato, dalle analisi già compiute dalla scrivente nei propri elaborati, non risultano particolari criticità *“in ordine all’interferenza visiva e all’integrità percettiva del paesaggio e dei peculiari valori identitari riconoscibili”*, che invece per il Comune di San Severo sarebbe *“massima”*.

Gli esiti della analisi compiute dalla scrivente sono ulteriormente avvalorate dalle circostanze per le quali i due Tratturi più prossimi al progetto “Aquilone 1” coincidono con viabilità esistenti asfaltate, nello specifico il Regio Tratturo “L’Aquila - Foggia”, a sud-ovest del progetto “Aquilone 1”, è sovrastato dalla “Strada Generale” e dalla Strada Statale 16 (strada ad alta intensità di traffico) mentre il Regio Braccio “Nunziatella - Stignano”, a sud del progetto “Aquilone 1”, è sovrastato dalla Strada Provinciale n. 29 denominata “Circumsanseverina Nord”.

A tal proposito si cita quanto espresso a pag. 4/8 nel recentissimo D.M. n. 99 del 03/04/2024, con il quale è stato rilasciato giudizio positivo di compatibilità ambientale all’iniziativa al codice ID\_VIP 7538 del MASE: *“l’area di sedime del Regio Tratturello Cerignola Ponte di Bovino è stata completamente trasformata dalla realizzazione della S.P. 110 e coincide con la sede della strada asfaltata, ed il cavidotto, nel tratto indicato dalla Soprintendenza Speciale per il PNRR del MiC, corre in soluzione interrata, lungo il lato sud della suddetta strada provinciale”*. La suddetta considerazione assume rilievo per la circostanza per cui la presa d’atto della trasformazione dell’area di sedime del Tratturo in una strada asfaltata, determini, assieme all’interramento del cavidotto, una delle condizioni favorevoli al superamento della criticità dovuta all’installazione del cavidotto stesso all’interno della propria area di sedime. Il progetto “Aquilone 1”, ha rivolto ancora maggiore attenzione al rapporto fra cavidotto e aree tratturali, poiché, come descritto alle pagg. 101-102 della “Relazione Paesaggistica”: *“Le uniche interferenze dirette fra il progetto “Aquilone 1” ed i tratturi sono riconducibili a n. 3 attraversamenti da parte del cavidotto esterno, completamente interrato, di collegamento alla stazione Terna di San Severo. Al fine di minimizzare la porzione di area tratturale interferita, il cavidotto attraversa i tratturi in posizione pressoché ortogonale agli stessi, ed inoltre, allo scopo di evitare di utilizzare nuovo suolo tratturale oltre a quello già impiegato da infrastrutture, codesti attraversamenti avvengono in tutti e tre i casi all’interno dei percorsi viari asfaltati già esistenti: nello specifico il Regio*

*Tratturo “L’Aquila - Foggia” ed il Regio Braccio “Nunziatella - Stignano” vengono attraversati in coincidenza della Strada Provinciale n. 32, mentre il Regio Braccio “Pozzo delle Capre - Fiume Triolo” viene attraversato in coincidenza della Strada Provinciale n. 13.”.*

Sul tema, si coglie l’occasione, per invitare il Comune di San Severo, al fine dell’espressione di pareri scevri da connotazioni ideologiche e percezioni edulcorate dei valori paesaggistici coinvolti, ad una presa d’atto delle trasformazioni che ha subito la gran parte della rete tratturale, a tal proposito si riporta l’illustrazione inserita a pag. 300-301 degli “Ambiti di approfondimento” del “Documento Regionale di Valorizzazione dei Tratturi di Puglia” adottato con D.G.R. Puglia n. 185 del 4 marzo 2024, in cui si fotografano con chiarezza il richiamato “Tratturo L’Aquila – Foggia” e lo sfondo del paesaggio circostante.



La didascalia della fotografia recita: *“Nella foto: la vista dal Casino Giuliani (San Severo) sul tratturo, nel tratto su cui insiste la SS16. Sullo sfondo un parco eolico ed il Gargano.”* Non servono ulteriori commenti per esplicitare gli elementi che caratterizzano il paesaggio tratturale contemporaneo: la Strada Statale 16 (ad alta intensità di traffico), un parco eolico di grandi dimensioni ed infine sullo sfondo il Gargano.

Ancora, si invita il Comune di San Severo a voler prendere visione del paragrafo 6.1 “Stato dei luoghi ante-operam”/“Paesaggio” della “Relazione Paesaggistica” alle pagg. 29-30-31-32-33 in cui è documentata fotograficamente l’area di progetto e le sue reali condizioni, anche e purtroppo di degrado proprio lungo le strade indicate dal PPTR

Puglia come a valenza paesaggistica, richiamate fra l'altro nel parere oggetto della presente controdeduzione.

Per quanto riguarda l'osservazione formulata sulle **componenti idrologiche**, qualora non risulti già evidente dall'illustrazione e dai commenti riportati a pag. 42 della "Relazione Paesaggistica" al punto "c) Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche", si precisa che l'aerogeneratore n. 18 dista 147 m dalla fascia di rispetto di 150 m del Torrente Candelaro e l'aerogeneratore n. 23 dista 50 m dalla fascia di rispetto di 150 m dal Canale Radicosa. Inoltre alle pagg. 50-51 della "Relazione Paesaggistica" al punto "a) Reticolo idrografico di connessione della Rete Ecologica Regionale (R.E.R.)" si è già specificato che la distanza dell'aerogeneratore n. 11 dalla "fascia di salvaguardia di 75 m" è di 124 m, mentre l'aerogeneratore n. 14 e il n. 28 sono ancora più distanti da essa ovvero rispettivamente sono distanti 137 m e 247 m. Pertanto i suddetti aerogeneratori non risultano in contrasto *"con la disciplina dettata dagli articoli delle NTA del PUG relativi alla Tutela Paesaggistica, nello specifico Beni Paesaggistici (BP) e Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP) relativi alle componenti idrologiche"* come affermato invece nel parere del Comune di San Severo.

Rispetto all'affermazione per cui, ai fini della valutazione degli impatti cumulativi sul territorio comunale di San Severo sono già presenti n. 5 impianti per la produzione di energia elettrica da fonte eolica, di cui n. 3 già realizzati e n. 1 autorizzato, si precisa che valutazioni ancora più dettagliate con tanto di illustrazioni planimetriche sono già state fornite dalla scrivente società nella "Relazione sugli impatti cumulativi" (REL 08) oltre che nelle tavole 35A e 35B, e che il ricadere in *"... siti ove sono già installati impianti della stessa fonte..."* è un fattore favorente l'idoneità del sito stesso ai fini dell'installazione di impianti F.E.R., come cita appunto l'art. 20 comma 8 del D.Lgs. 199/2021 alla lett. a).

**Controdeduzione al punto 2** denominato *"Compatibilità con art. p58 "Impianti per la produzione energetica" delle N.T.A. — Parte Programmatica"*.

Relativamente a quanto espresso dal Comune di San Severo in questo punto, vale quanto già espresso nella controdeduzione al punto precedente con la citazione della nota del "Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica" prot. n. 124474/2023 e con la citazione della serie di sentenze del TAR Puglia (Cfr. TAR Puglia, Lecce, Sez. II, sentt. nn. 586/2022, 1267/2022, 1583/2022, 1584/2022, 1585/2022, 1586/2022 e 1750/2022) riportate nella nota del Comune di Monteleone di Puglia (FG) rubricata al codice del MASE "m\_ante.MASE.REGISTRO UFFICIALE.INGRESSO.0071829.05-05-2023".

Dal punto di vista dei valori faunistico-ambientali, si rimarca che l'area di progetto, un tempo zona faunistica "Torre dei Giunchi" definita dalla L.R. 10/84 come "oasi di protezione", è stata descritta così come segue dall'Osservatorio Faunistico della Provincia di Foggia con propria nota prot. n. 22287 del 27/03/2012: ***"Tutta l'area ormai da tempo ha subito una forte trasformazione rispetto al periodo d'istituzione dell'oasi, le aree naturali e seminaturali sono state trasformate in aree ad***

***agricoltura intensiva con colture arboree e seminativi, quasi del tutto scomparsa la vegetazione naturale, tranne che per qualche filare di alberi lungo le strade presenti, sporadica la presenza di incolti che interessano aree lasciate a riposo temporaneo, notevole la presenza dell'uomo e delle sue attività.*** (la presente citazione è già riportata alle pagg. 4-5-6 della "Relazione Paesaggistica").

Nei confronti degli edifici di valore storico classificati "A1" riportati nella Tav. D7.1 "Carta sintetica di uso del suolo - Territorio extraurbano" del P.U.G. (All. A - Tav. D7.1 Legenda - Edifici storici A1) e nello specifico delle masserie Filiasi (A01), Montedoro (A02), Siccosisco (A03), Petrilli (A04), D'Anzeo (A05), D'Alfonso (A06), Mollica (A07), Azienda D'Alfonso Del Sordo (A08), Imperiale (A09), richiamati dal Comune di San Severo nel proprio parere, si evidenzia che nessuno di questi è vincolato come bene culturale ai sensi della II parte del D.Lgs. 42/2004 e pertanto non hanno alcuna rilevanza ai fini dell'applicazione delle fasce di rispetto ai sensi dell'art. 20 comma 8 lett. c-quater del D.Lgs. 199/2021; purtuttavia si è provveduto a distanziarsi opportunamente da questo tipo di testimonianze insediative, come dimostrato alle pagg. 72-73-74 della "Relazione Paesaggistica", punto "r) Testimonianze della stratificazione insediativa".

Per quanto attiene il Regio Tratturo L'Aquila – Foggia si ritiene di aver già fornito ampie delucidazioni nella presente controdeduzione, anche con il contributo fotografico ripreso dal "Documento Regionale di Valorizzazione dei Tratturi di Puglia", tuttavia relativamente alle distanze dal progetto "Aquilone 1" da esso si precisa che le stesse sono già esplicitate alle pagg. 75-76 della "Relazione Paesaggistica": nello specifico degli aerogeneratori richiamati nella nota del Comune di San Severo, la distanza della wtg n. 1 dal Tratturo L'Aquila – Foggia è di 537 m, quella dalla wtg n. 6 è di 525 m, mentre la wtg n. 3 ne dista 793 m e la wtg n. 5 ne dista 653 m. Pertanto, come confermato nella "Relazione Paesaggistica" alle pagg. 75-76 la distanza minima degli aerogeneratori del progetto "Aquilone 1" dalla rete tratturale è di 525 m: detta distanza è superiore a quella della massima gittata degli elementi rotanti per gli aerogeneratori impiegati, in tal modo si è tutelata la fruibilità del tratturo anche in previsione di eventuali futuri interventi di recupero degli stessi.

Alla luce di quanto sopra esposto non si ravvede la rilevante e notevolmente critica interferenza dell'impianto eolico "Aquilone 1" rispetto agli assetti vegetazionali, ai fabbricati rurali e ai Tratturi presenti nell'area d'intervento, dichiarata dal Comune di San Severo, bensì la concreta possibilità di poter dare un rilevante contributo al contrasto dell'emergenza energetica, all'accelerazione della transizione energetica ed al raggiungimento degli obiettivi sempre più ambiziosi stabiliti dalla Commissione Europea per la produzione di energia da fonti rinnovabili, collocando l'impianto eolico in progetto in un territorio già vocato allo scopo prefissato.

Relativamente al **punto 4 "Appendice al parere in merito agli aspetti procedurali"** si rammenta che ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003 per le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, considerate dalla legge quali opere di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti, è prevista una procedura di autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province



delegate dalla Regione, che – ove occorra – ha anche effetti di variante allo strumento urbanistico.

In conclusione, nonostante quanto appena rilevato nella presente controdeduzione al parere espresso dal Comune di San Severo (FG) con la propria nota del 29.03.2024, nell'ottica di un confronto aperto e propositivo con il Comune stesso, al fine comune di poter *“pervenire ad uno sviluppo sostenibile fondato su un rapporto equilibrato tra i bisogni sociali, l'attività economica e l'ambiente”* dei territori sui quali si opera, così come dichiarato nel preambolo della *“Convenzione Europea del Paesaggio”* (Firenze, 20 Ottobre 2000) fra i propri principi ispiratori, la scrivente si rende disponibile a valutare eventuali ulteriori contributi provenienti dalla suindicato Ente.

Lainate, li 28 maggio 2024

**NVA AQUILONE s.r.l.**  
Il Rappresentante Legale  
Matteo Mainini

Allegati:

Allegato 1 – Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 – Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato 3 -\_Osservazione recepita al prot. del MASE n. 0061376.02-04-2024, del 02/04/2024, oggetto della presente controdeduzione